



REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEI CARICHI ARRETRATI DI TRIBUTI COMUNALI

TESTO COORDINATO

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2017
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23 gennaio 2023

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali derivanti da riscossione coattiva.

Art. 2

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:
 - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
 - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
 - all'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La rateizzazione non può essere accordata:
 - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 300,00;
 - quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
 - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 5 - comma 6 - del presente Regolamento.
3. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

Art. 3

Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

1. lo stato di salute proprio o dei propri familiari - ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
2. qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:
 1. per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti la presentazione della domanda;
 2. per le società di capitali, all'anno precedente la presentazione della domanda;

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali:

- a. Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
- b. Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;
- c. Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
- d. Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;
- e. Disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- f. Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- g. Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- h. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;
- i. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

A dimostrazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- b. Certificazione mobilità/cassa integrazione;
- c. Certificato disoccupazione;
- d. Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

Società o Enti in momentanea difficoltà economica. A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento e non antecedente ai 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione;
- Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;
- Visura camerale aggiornata.

Art. 4**CRITERI DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO**

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già rateizzati o sospesi.
3. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. In ogni caso la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.);

5. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, per le persone fisiche e ditte individuali, di norma nei seguenti limiti¹:

valore ISEE fino € 5.000,00	a)	da euro 400,00 ad euro 3.000,00	Max 12 rate mensili
	b)	per importi da euro 3.001,00 ad euro 15.000,00	Max a 12 rate mensili
	c)	Oltre € 15.000,01 con fidejussione	Max a 24 rate mensili
valore ISEE da € 5.000,01 a € 8.000,00	a)	da euro 400,00 ad euro 3.000,00	Max a 6 rate mensili
	b)	per importi da euro 3.001,00 ad euro 15.000,00	Max a 12 rate mensili
	c)	Oltre € 15.000,01 con fidejussione	Max a 18 rate mensili
valore ISEE oltre € 8.000,01	a)	da euro 400,00 ad euro 3.000,00	Max a 4 rate mensili
	b)	per importi da euro 3.001,00 ad euro 15.000,00	Max a 6 rate mensili
	c)	Oltre € 15.000,01 con fidejussione	Max a 12 rate mensili

¹ Tabella modificata dall'art. 8 primo paragrafo del regolamento approvato con delibera di C.C. n. 6 del 23/01/2023 che recita "L'art. 4 comma 5 del Regolamento Comunale per la rateizzazione dei carichi arretrati di tributi comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 572 della legge 30 dicembre 2021 viene modificato dimezzando il numero massimo di rate mensili per ciascuna fattispecie. A partire dal 2024 inoltre, ai sensi e per gli effetti del medesimo dispositivo, non potranno più essere concesse rateizzazioni aventi più di 24 rate mensili."

Per i debiti tributari di **Società, Enti con personalità giuridica e ditte individuali in contabilità ordinaria**, verificata la sussistenza dei requisiti, la rateizzazione potrà esser concessa nei seguenti limiti²:

Importo del debito	Soggetto richiedente	Condizioni	Rate
Fino 5.000,00 euro	<ul style="list-style-type: none"> - società di capitali; - società di persone; - società cooperative; - -mutue assicuratrici; - consorzi con attività esterna; - imprese individuali in contabilità ordinaria 	Richiesta motivata e relazione tecnica	<ul style="list-style-type: none"> - Fino a 2.000,00 euromax 9 rate mensili; - da 2.001,00 a 3.500,00 euro - max 12 rate mensili; - da 3.501,00 a 5.000,00 euro - max 18 rate mensili;
Oltre 5.000,00 euro	<ul style="list-style-type: none"> - società di capitali; - società di persone; - società cooperative; - mutue assicuratrici; - consorzi con attività esterna; - imprese individuali in contabilità ordinaria 	<p>È necessario avere:</p> <p>l'indice di Liquidità inferiore ad 1;</p> <p>l'indice Alfa almeno pari a 3.</p> <p>ECCEZIONE</p> <p>In mancanza dei requisiti di cui sopra, la rateazione può essere concessa solo ai soggetti che siano in grado di documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidono in maniera così significativa sulla situazione dell'azienda, sì da far ritenere comunque esistenti le condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere</p>	<p>Il numero di rate concedibile è subordinato al valore dell'indice Alfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 3 a 3,5: max 6 rate; - da 3,6 a 4: max 9 rate; - da 4,1 a 6: max 18 rate; - da 6,1 a 8: max 24 rate; - da 8,1 a 10: max 30 rate (per le rateizzazioni concesse da 01/01/2024 in poi max 24 rate); - oltre 10: max 36 rate (per le rateizzazioni concesse da 01/01/2024 in poi max 24 rate).

Le concessioni di rateizzazioni, **per le persone fisiche**, come precisato alla lettera c), e per le società, gli enti con personalità giuridica e le ditte individuali in contabilità ordinaria, **per importi superiori a 15.000,00 euro**, sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

6. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importi di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
7. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto

² Vedi nota 1

anche del debito residuo ancora da estinguere.

8. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
9. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.
2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

Art. 6

Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento.
3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale/cartella esattoriale.
6. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima con applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di tributi. In tal caso l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione unicamente alla sanzione di cui al precedente periodo e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del relativo importo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro

strumento esistente per la riscossione coattiva.³

7. Nelle ipotesi di rateizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 (rispettivamente: adesione all'accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e accertamento con adesione) qualora intervenga, successivamente all'avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l'automatica rideterminazione dell'importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.
8. Nelle medesime ipotesi di cui al precedente comma 7, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.
9. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.
10. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

Art. 7 Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso fissata dal Comune ai sensi dell'art. 1 comma 165 della legge 296 del 27 dicembre 2006, in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione⁴.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 6 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Art. 8

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni. 2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.

³ Testo modificato dall'art. 8 secondo paragrafo del regolamento approvato con delibera di C.C. n. 6 del 23/01/2023.

⁴ Testo modificato dall'art. 8 terzo paragrafo del regolamento approvato con delibera di C.C. n. 6 del 23/01/2023. Lo stesso articolo ha fissato tali interessi al tasso di interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.